



CITTÀ DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19 / P1300 - 15

OGGETTO: *concessione decennale di gestione del servizio sportivo nel Centro Sportivo comunale "CRISTO". Approvazione dello schema dell'atto di concessione.*

*Il giorno **diciassette** del mese di **gennaio** dell'anno **duemilaotto** alle ore 09:00 in Alessandria nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno del **17 GENNAIO 2008**.*

Presiede l'adunanza FABBIO Prof. Piercarlo

Dei signori Membri della Giunta Comunale

			Presenti	Assenti
1.	<i>FABBIO Prof. Piercarlo</i>	<i>Sindaco</i>	X	
2.	<i>BONADEO Dott. Paolo</i>	<i>Vice Sindaco</i>	X	
3.	<i>CURINO Prof. Teresa</i>	<i>Assessore</i>		X
4.	<i>GIORDANO Rag. Giuseppe</i>	<i>Assessore</i>		X
5.	<i>LAI Geom. Serafino Vanni</i>	<i>Assessore</i>	X	
6.	<i>OLIVIERI Gianpaolo</i>	<i>Assessore</i>	X	
7.	<i>PAVANELLO Evaldo</i>	<i>Assessore</i>	X	
8.	<i>ROBUTTI Dott. Ugo</i>	<i>Assessore</i>		X
9.	<i>SECCO Dott. Gabrio</i>	<i>Assessore</i>	X	
10.	<i>VANDONE Prof. Luciano</i>	<i>Assessore</i>	X	
11.	<i>TRUSSI Geom. Franco</i>	<i>Assessore</i>	X	
12.	<i>ULANDI Manuela</i>	<i>Assessore</i>	X	
13.	<i>ZACCONE Dott. Antonello Paolo</i>	<i>Assessore</i>	X	

Partecipa il Vice Segretario Generale : BOCCHIO Dr.ssa Orietta.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita i presenti a trattare l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

che con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20.02.2006, n. 47, sono state definite ed approvate le linee di indirizzo in ordine alla riconfigurazione organizzativa-gestionale dei Centri Sportivi Comunali nell'ambito del Sistema sportivo comunale;

che la predetta deliberazione nel suo dispositivo tra l'altro:

1. afferma il principio dell'usufruzione degli impianti sportivi comunali da parte di tutti i cittadini;
2. sancisce la modifica ed il superamento della precedente configurazione organizzativa -gestionale dei Centri Sportivi Comunali definita dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 3.6.1986, n. 267;
3. sancisce il coinvolgimento dell'Associazionismo sportivo secondo la normativa di cui alla legge n. 289/2002;
4. afferma la necessità di una rimodulazione – ai sensi della legge n. 289/2002 - degli atti costitutivi o degli statuti delle Associazioni sportive attualmente gestori del Centri Sportivi Comunali al fine di renderle pienamente autonome dal Comune;
5. demanda alla competenza della Giunta Comunale la realizzazione del migliore percorso amministrativo per finalizzare le linee di indirizzo stesse;

CONSIDERATO :

- che il Centro Sportivo "Cristo" è attualmente gestito in economia e che nella logica della nuova riconfigurazione gestionale, delineata dal Consiglio Comunale, occorre affidarne la gestione a soggetti facenti parte dell' Associazionismo sportivo ed aventi le caratteristiche ed i requisiti previsti dalla legge 289/2002;

DATO ATTO ALTRESÌ:

- che con propria deliberazione in data 25/7/2006, n. 316/621, non essendosi verificatisi i presupposti, non è stata disposta la concessione provvisoria, dal 1 Luglio 2006 al 31 Dicembre 2007,

della gestione del Centro Sportivo Comunale CRISTO” ad alcuna ‘
Associazione Sportiva Dilettantistica;

CONSIDERATO:

- che occorre predisporre l’istruttoria della procedura di gara per l’affidamento della gestione del Centro Sportivo CRISTO” per il periodo di 10 anni a decorrere dal 01/04/2008 fino al 31/03/2018, salvo posticipazione in esito all’espletamento della gara;
- che a tale proposito occorre approvare lo schema dell’atto di concessione che disciplinerà la concessione stessa;

RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione dello schema dell’atto di concessione e, nel contempo stabilirne la durata decennale al fine di permettere al concessionario di intraprendere le attività con una adeguata potenzialità gestionale;

Visto il parere di regolarità tecnica: favorevole espresso dal Direttore della Direzione Famiglia ed Educazione Sig.ra Carla Cattaneo;

Visto il parere di regolarità contabile: favorevole espresso dal Direttore della Direzione Economico Finanziaria Dr. Lorenzo Barbin;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di affidare in concessione la gestione del servizio sportivo erogato all’interno del centro Sportivo Comunale “ CRISTO”per il periodo di 10 anni a decorrere dal 01/04/2008 al 31/03/2018;
- 2) di approvare l’allegato schema del contratto di concessione della gestione del Centro Sportivo Comunale “CRISTO”, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di stabilire in € 75.000,00 l’importo del contributo, che troverà copertura sul Bilancio 2008, di cui all’art. 10 comma 2 del contratto di concessione, la cui quantificazione effettiva sarà determinata dall’esito della procedura di gara;
- 4) di demandare alla competenza del Direttore della Direzione Famiglia ed Educazione lo svolgimento della procedura di selezione del concessionario;

- 5) di autorizzare il Direttore della Direzione Famiglia ed Educazione ad adottare eventuali atti di modifica non sostanziale delle clausole concessorie che si rendessero necessarie od opportune prima della stipulazione del contratto di concessione.

Con successiva votazione unanime,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Contratto di concessione della gestione del servizio sportivo erogato nel Centro Sportivo Comunale "CRISTO"

fra

il Comune di Alessandria - Direzione Famiglia ed Educazione - che di seguito nel testo sarà denominato "Amministrazione Comunale", rappresentata dal, nato a, il, con sede legale in, cod. fisc.....,

e

l'Associazione Sportiva Dilettantistica/ Società sportiva che di seguito nel testo sarà denominata per brevità "concessionario", con sede legale in, rappresentata da, nato a, il, cod. fisc.,

premesso

- che l'Amministrazione Comunale sostiene il Sistema sportivo comunale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi;
- che l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l'ottimizzazione dell'offerta e a garantire alle Associazioni sportive un quadro strutturale di riferimento ampio, nei termini previsti dall'art. 90, commi 25 e 26, della legge n. 289/2002;
- che l'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi è realizzabile anche mediante l'affidamento in gestione in via preferenziale alle Associazioni, alle Società sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, come delineato dal comma 25 del richiamato art. 90 della Legge n. 289/2002;
- vista la deliberazione della Giunta Comunale in data....., n...., con la quale è stato approvato lo schema del presente contratto di concessione;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto del concessione

1. Il presente contratto regola la concessione tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto affidatario della gestione del servizio sportivo all'interno del Centro Sportivo denominato "CRISTO", meglio individuato e qualificato secondo le specificazioni di seguito enucleate all'art. 3, e alla gestione delle attività operative e complementari ad esso riferibili in relazione alla sua vocazione principale.

2. Con il presente contratto l'Amministrazione Comunale intende perseguire, con la collaborazione del concessionario, le seguenti finalità:

a) consolidare e sviluppare il ruolo del Centro Sportivo di polo attrattivo pubblico organizzato e qualificato per la comunità locale di Alessandria;

b) favorire processi di progressiva evoluzione delle potenzialità del Centro Sportivo, in termini di valorizzazione del medesimo e di ottimizzazione delle risposte strutturali alle esigenze del Sistema sportivo comunale;

c) migliorare i processi di sviluppo del Sistema sportivo comunale, anche con attività programmate, facendo leva sulle potenzialità del Centro Sportivo, in piena coerenza con le previsioni dettate dall'art. 90, commi 24 e 25, della Legge n. 289/2002;

3. Le attività da realizzarsi nell'ambito della concessione, in relazione all'affidamento in gestione del Centro Sportivo, sono qualificabili in via generale come di seguito specificato:

3.1. Attività preordinate alla valorizzazione funzionale e sociale del Centro Sportivo, quali:

a) attività di valorizzazione del Centro Sportivo e delle sue potenzialità, finalizzate anche a fornire risposta alle esigenze degli utenti del Sistema sportivo comunale, quali:

a1) organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive nell'ambito di un quadro di iniziative anche programmate dall'Amministrazione Comunale con riferimento alla valorizzazione del Centro sportivo e delle sue attività nell'ambito del Sistema sportivo comunale;

a2) organizzazione, sviluppo e gestione di attività e manifestazioni di vario genere, comunque a rilievo sociale, finalizzate a far riconoscere il ruolo di "polo" del Centro Sportivo;

3.2. Attività preordinate alla gestione e allo sviluppo operativo strutturale del Centro Sportivo, quali:

a) attività operativo-gestionali, nonché attività complementari finalizzate alla gestione ottimale del Centro Sportivo, al suo miglioramento funzionale-operativo e alla migliore fruibilità della struttura, quali:

a1) gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili e immobili afferenti il Centro Sportivo, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalizzazioni d'uso dello stesso;

a2) sviluppo delle attività inerenti l'organizzazione degli utilizzi del Centro Sportivo da parte di Associazioni, Enti e gruppi, sulla base anche della programmazione definita dall'Amministrazione Comunale;

a3) gestione dei servizi di assistenza all'utenza e al pubblico in relazione alla fruibilità del Centro Sportivo e delle attività in esso realizzate;

a4) gestione delle attività per la sorveglianza dei beni mobili e immobili afferenti al Centro Sportivo, nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi alla stessa;

a5) gestione della attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività del Centro Sportivo;

a6) gestione di attività di somministrazione di alimenti e bevande così come prevista dall'art. 8, comma 6, lett. i) della Legge Regionale n. 38/2006;

b) eventuale ampliamento della dotazione strutturale ed impiantistica del Centro Sportivo volta all'aumento dell'utenza e/o al miglior svolgimento delle attività di cui al punto a).

c) In ogni caso le attività riferite alla gestione del Centro Sportivo devono essere realizzate nel rispetto dei parametri di attività e degli strumenti qualitativi definiti dall' Amministrazione Comunale.

d) La Circoscrizione nella quale il Centro Sportivo è dislocato esercita la supervisione ed il coordinamento delle attività sportive svolte nel territorio circoscrizionale.

Art. 2 – Uso dei beni del Centro Sportivo

1.L' Amministrazione Comunale concede in comodato d'uso gratuito l'immobile e gli impianti costituenti il Centro Sportivo denominato "CRISTO".

2. Al termine della concessione gli stessi saranno restituiti all'Amministrazione Comunale compresi gli eventuali loro ampliamenti e miglioramenti, nonché le eventuali nuove costruzioni realizzate dal concessionario.

3. Al concessionario è riconosciuto – in correlazione con la gestione del servizio sportivo - il diritto di uso dei beni immobili e mobili costituenti ed afferenti il Centro Sportivo denominato “CRISTO”, meglio individuati e qualificati nell’inventario di cui al successivo art. 3, in prospettiva di una loro valorizzazione e maggiore fruibilità.

4. L’uso dei beni immobili e mobili comprende la sostituzione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto meglio specificato dal successivo art. 6.

Art. 3 – Assegnazione dei beni del Centro Sportivo

1. L’Amministrazione Comunale consegna al concessionario il Centro Sportivo e i beni ad esso afferenti con specifico inventario, descrittivo dello stato dei beni immobili e mobili, nonché delle dotazioni impiantistiche correlate.

2. L’inventario è riportato in un verbale, da redigersi in contraddittorio con il concessionario, il quale fa fede in relazione allo stato iniziale del Centro Sportivo e dei beni ad esso afferenti, ai fini dei profili conservativi e migliorativi conseguenti all’attività gestionale correlata alla presente concessione.

Art. 4 – Rapporti funzionali

1. Il concessionario si pone come soggetto di riferimento per lo sviluppo operativo delle attività e degli interventi strutturali, di servizio, manutentivi e di valorizzazione del Centro Sportivo affidato in gestione, nell’ambito dei quali sono realizzate e portate ad esecuzione le prestazioni operative e complementari disciplinate dal presente contratto, come meglio specificati nei loro processi realizzativi all’art. 5.

2. Il concessionario può fornire all’Amministrazione Comunale ulteriori elementi utili per la pianificazione delle politiche sportive da realizzarsi con e nell’ambito dei Centri Sportivi comunali.

3. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, l’Amministrazione Comunale e il concessionario individuano, ciascuna nell’ambito della propria articolazione organizzativa, un soggetto referente, competente in ordine allo sviluppo delle attività indicate e deputato a gestire le interazioni.

Art. 5 – Prestazioni operative e complementari

1. Il concessionario realizza nell’ambito degli indirizzi e nel rispetto della programmazione d’uso definiti dall’Amministrazione Comunale con

riferimento alla gestione del Centro Sportivo le seguenti attività, nel rispetto degli standards produttivi e delle linee di miglioramento per ciascuna indicati:

Attività	Processo realizzativo del servizio (Attività standard)	Processo di miglioramento del servizio (attività migliorative)
Piano annuale di gestione del Centro Sportivo	Attività standard per lo sviluppo dei profili funzionali della gestione del Centro Sportivo e delle eventuali specificazioni dimensionali / temporali costituenti le componenti minime necessarie per la corretta gestione	Elementi migliorativi delle attività standard o attività ulteriori realizzabili dal concessionario sulla base anche delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale (con specificazione dell'eventuale temporalizzazione / dimensionamento).
Piano di promozione e valorizzazione dell'attività del Centro Sportivo.	Progettazione di dettaglio delle manifestazioni, anche sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale e delle possibili interazioni con il Sistema sportivo comunale.	Organizzazione di attività e/o iniziative speciali per la promozione del Centro Sportivo

2. Le attività specificate nel processo realizzativo (attività standard) sono considerate come attività principali ai fini dell'esecuzione del presente contratto, anche in relazione a quanto previsto dai successivi articoli 17 e 20.

3. Per l'ottimale sviluppo della gestione del Centro Sportivo, il concessionario è tenuto a rendere anche le attività e le iniziative indicate nel processo migliorativo (attività migliorative).

Art. 6 – Manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi edilizi

1. Il concessionario provvede alla manutenzione ordinaria del Centro Sportivo affidato in gestione, così come definite dall'art. 31, lettera a) della L. 5/8/1978 n. 457, in analogia a quanto stabilito dagli artt. 1576 e 1601 del Codice Civile.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui al comma 1 sono meglio specificati in un elenco allegato alla concessione.
3. Il concessionario provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili in dotazione della struttura, nonché alla sostituzione di quelli eventualmente danneggiati o usurati in modo tale da non risultare più utilizzabili nel periodo di durata della concessione, indipendentemente dalla causa che abbia provocato il danneggiamento. La sostituzione dei beni mobili danneggiati o usurati deve essere effettuata nel rispetto delle tipologie e degli standards tecnico-funzionali dei beni posti in disuso.
4. Il concessionario cura anche il monitoraggio dello stato delle strutture del Centro Sportivo, dei suoi apparati, dei beni mobili e delle strutture funzionali ad esso afferenti.
5. Qualora si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria al Centro Sportivo, da effettuarsi a cura dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima concorda con il concessionario i tempi e le modalità di realizzazione degli stessi, al fine di evitare problematiche gestionali o rilevanti limitazioni di accesso dell'utenza alla struttura stessa.
6. Qualora il concessionario ritenesse opportuno per le esigenze funzionali di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) ristrutturare gli spazi del Centro Sportivo, anche con interventi edilizi ampliativi, deve ottenere preventiva autorizzazione dall'Amministrazione Comunale.
Le opere realizzate in questa ipotesi divengono di proprietà comunale alla scadenza naturale della concessione.
7. Nel caso di revoca anticipata della concessione l'Amministrazione Comunale regolerà nell'atto di revoca – in contraddittorio con il concessionario - gli elementi patrimoniali in essere in quel momento.
8. In caso di interventi edilizi migliorativi od ampliativi della struttura del Centro Sportivo gli stessi non possono comportare un prolungamento della durata della concessione.

Art. 7 – Personale impegnato nella gestione del Centro Sportivo

1. Il concessionario provvede alla gestione del Centro Sportivo con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e non. Il concessionario può coinvolgere nelle attività di gestione anche associati e volontari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. In relazione alle risorse umane impegnate nei servizi di gestione del Centro Sportivo oggetto del presente contratto, il concessionario è tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti

fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al personale dipendente e non.

3. Per i lavoratori dipendenti, il concessionario è tenuta ad osservare gli obblighi retributivi stabiliti dai vigenti CCNL di categoria.

4. In relazione al migliore sviluppo possibile delle attività inerenti la gestione del Centro Sportivo oggetto del presente contratto il concessionario realizza interventi formativi specifici, nell'ambito di vigenza del contratto, finalizzati a:

- a) migliorare i profili qualitativi delle attività operativo-gestionali;
- b) favorire l'interazione con il pubblico degli operatori addetti alle attività di assistenza / accoglienza dello stesso.

5. In relazione allo sviluppo delle attività gestionali, il concessionario individua un Responsabile gestionale del Centro Sportivo.

Art. 8 – Accesso al Centro sportivo

1. L'accesso alle attività ed alle manifestazioni sportive svolte nel Centro Sportivo è aperto a tutti i cittadini.

2. Il concessionario effettua le attività volte a regolamentare l'accesso al Centro Sportivo affidato in gestione.

3. Il concessionario sviluppa iniziative promozionali finalizzate a sostenere la fruibilità del Centro Sportivo, anche mediante soluzioni di accesso facilitato (es. per periodi brevi, con riferimento a iniziative particolari, ai disabili ecc.).

Art. 9 – Oneri Gestionali

1. Tutti gli obblighi e gli oneri per l'espletamento delle attività inerenti la gestione del Centro Sportivo debbono intendersi a completo carico del concessionario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati nel presente contratto come a carico dell'Amministrazione Comunale.

2. Il complesso di obblighi e oneri a carico del concessionario esplicitati nel presente contratto non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali e, pertanto, ove si rendesse necessario per il concessionario far fronte ad obblighi e oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dello stesso.

Art. 10 – Rapporti economici e finanziari

1. L'Amministrazione Comunale riconosce al concessionario il diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il Centro Sportivo.
2. Ad integrazione del suddetto diritto di gestione ed a compensazione della limitazione posta alla libera ed autonoma applicazione delle tariffe d'uso, l'Amministrazione Comunale riconosce al concessionario un contributo.
3. La quantificazione del contributo avviene all'esito della procedura di gara e, successivamente, annualmente, in conseguenza della verifica dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, in particolare qualora l'Amministrazione Comunale ritenga siano intervenute modifiche alla situazione originaria relativamente all'eventuale aumento dei costi gestionali e dei costi complementari, nonché con riguardo al consolidamento dei ricavi. Il contributo non deve coprire integralmente le perdite od i disavanzi di esercizio.
4. Il concessionario introita i proventi derivanti dalle tariffe d'uso degli impianti del Centro Sportivo. Le tariffe d'uso vengono proposte annualmente dal concessionario all'Amministrazione Comunale, la quale le definisce, tenuto conto delle proprie politiche tariffarie dei servizi comunali.
5. Il concessionario introita, altresì, i proventi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso per manifestazioni organizzate all'interno del Centro Sportivo, nonché gli incassi derivanti dalla gestione del bar e dalle attività complementari a quelli di gestione del Centro Sportivo.
6. E' fatta salva, per il concessionario, la possibilità di introitare risorse derivanti da:
 - a) quote associative che non rappresentino però una limitazione al libero accesso dei cittadini all'utilizzazione degli impianti del Centro Sportivo;
 - b) sponsorizzazioni autonomamente acquisite;
 - c) contributi e liberalità per la gestione del Centro Sportivo, corrisposti da altri soggetti; se pubblici, tali contributi e liberalità dovranno essere comunicati nei loro importi o consistenza all'Amministrazione Comunale.
7. Con cadenza semestrale il concessionario è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale un dettagliato resoconto in ordine alle risorse acquisite e all'incidenza dei proventi da esse ricavati in ordine all'organizzazione e al miglioramento delle attività principali e complementari realizzate per la gestione del Centro Sportivo.
8. Le responsabilità derivanti dalle obbligazioni eventualmente contratte durante il periodo di concessione per la realizzazione degli investimenti,

degli interventi e delle attività del Centro Sportivo, fanno capo esclusivamente al concessionario.

A nessun titolo l'Amministrazione Comunale può essere ritenuta responsabile diretta od in solido per le predette obbligazioni.

Art. 11 – Titoli di accesso

1. Le attività e manifestazioni sportive agonistiche organizzate dal concessionario presso il Centro Sportivo è subordinato all'acquisto di specifici titoli, definiti secondo le modalità di cui ai successivi commi.

2. Il costo dei titoli di accesso è determinato dal concessionario.

3. In relazione a specifiche iniziative promozionali o manifestazioni, organizzate o promosse dall'Amministrazione Comunale, volte alla piena valorizzazione del Centro Sportivo e alla risposta ad esigenze dell'utenza, l'Amministrazione Comunale stessa determina il valore dei titoli di accesso o può definire modalità di accesso gratuito o con facilitazioni per particolari categorie di utenza.

Art. 12 - Sponsorizzazioni

1. Il concessionario può acquisire sponsorizzazioni inerenti le attività e le iniziative realizzate in esecuzione delle attività principali e complementari inerenti la gestione del Centro Sportivo.

2. Annualmente il concessionario è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale un dettagliato resoconto in ordine alle sponsorizzazioni autonomamente acquisite e all'incidenza dei proventi da esse ricavati in ordine all'organizzazione e al miglioramento delle attività principali e complementari realizzate.

Art. 13 – Utilizzo del Centro Sportivo da parte dell'Amministrazione Comunale

1. Per rilevanti esigenze organizzative - anche determinate da situazioni non programmabili – l'Amministrazione Comunale può utilizzare il Centro Sportivo.

2. In tal caso, il Direttore della Direzione Servizi Educativi e Pubblica Istruzione può disporre di tutto o di parte del Centro Sportivo richiedendo al

concessionario, almeno venti giorni prima della data di utilizzazione, la modifica dei programmi o dell'articolazione temporale degli spazi di attività sportiva presso il Centro Sportivo

Art. 14 – Durata della concessione

1. La durata della concessione è fissata nel periodo decennale 1° Aprile 2008 – 31 Marzo 2018.

2. La concessione può essere prorogata, previo provvedimento espresso dell'Amministrazione Comunale, per un massimo di sei mesi nelle more dello svolgimento della procedura per l'individuazione del nuovo concessionario per la gestione del Centro Sportivo.

Art. 15 – Controllo e verifiche della gestione

1. Il concessionario è tenuto a sottoporre la propria attività ai processi valutativi e ai controlli sviluppati dall'Amministrazione Comunale per verificare l'efficacia della gestione del Centro Sportivo realizzata in relazione alla concessione.

2. L'Amministrazione Comunale svolge controlli e verifiche costanti sulla qualità delle attività principali e complementari per la gestione del Centro Sportivo, acquisendo ogni informazione utile a rilevare il rispetto degli standards prestazionali e organizzativi definiti.

3. L'Amministrazione Comunale può, in particolare, svolgere controlli specifici:

a) sull'effettuazione delle prestazioni e sull'esecuzione degli obblighi contrattuali, in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6, 7, 8;

b) sulla soddisfazione degli adempimenti a garanzia dell'esecuzione del contratto, stabiliti dagli artt. 16 e 19;

c) su eventuali azioni o comportamenti del concessionario o di suoi associati / dipendenti / collaboratori comportanti profili problematici per la gestione del Centro Sportivo, anche in relazione e fatto salvo quanto previsto dall'art. 19;

4. L'Amministrazione Comunale può, in particolare, svolgere verifiche:

a) in ordine alla funzionalità complessiva della gestione del Centro Sportivo e delle singole tipologie di servizi;

b) in ordine all'efficacia delle relazioni tra essa e il concessionario sotto il profilo organizzativo e gestionale, con particolare riferimento agli elementi rappresentati negli articoli 4, 5, 7, 8;

c) in ordine alla soddisfazione e al gradimento per le attività offerte da parte dei fruitori del Centro Sportivo, anche mediante rilevazioni e interviste specifiche;

d) sulla compatibilità delle sponsorizzazioni acquisite dal concessionario ai sensi dell'art. 12 con le finalità delle attività e delle iniziative nell'ambito delle quali sono realizzate le attività oggetto del presente contratto.

5. Il concessionario può comunque riportare all'Amministrazione Comunale risultati e indicazioni emergenti da proprie verifiche tecniche-valutative.

6. Il concessionario e l'Amministrazione Comunale possono concordare lo svolgimento in comune di verifiche, anche con utilizzo di metodi sperimentali, finalizzate a rilevare l'impatto sociale delle attività prodotte nel Centro Sportivo.

Art. 16 – Garanzie obbligazionarie e condizioni di sicurezza

1. A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla presente concessione, in relazione alla corretta esecuzione della stessa, il concessionario presta una cauzione definitiva, per un valore pari ad euro 100.000, mediante fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa.

2. La cauzione di cui al comma 1 è mantenuta per tutta la durata della concessione e deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale.

3. Il concessionario adotta ogni misura necessaria ad assicurare e garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza:

a) per gli operatori da essa impegnati nella gestione del Centro Sportivo, in ordine alle previsioni del D.Lgs. n. 626/1994 e dalla normativa in materia di infortuni sul lavoro;

b) per i fruitori dei servizi, in relazione alle previsioni normative inerenti la gestione di strutture complesse, con ricettività ampia.

4. L'Amministrazione Comunale è manlevata da ogni responsabilità conseguente alla mancata realizzazione delle condizioni di sicurezza di cui al precedente comma 3.

Art. 17 – Inadempimenti concessori

1. In relazione all'esecuzione della presente concessione, con riferimento agli obblighi specifici e generali in essa determinati per il concessionario, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni

imprevedibili, i fatti, atti e comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:

Inadempimento	Penalità
Mancata esecuzione o sospensione da parte del concessionario o di suoi operatori delle attività per la gestione del Centro Sportivo, con riferimento particolare a quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7.	€. 1.000
Svolgimento di attività non autorizzate nell'ambito della gestione del Centro Sportivo.	€. 500
Mancato rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale in ordine alle attività del Centro Sportivo.	€. 200

2. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione Comunale, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, al concessionario per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di revocare la concessione per accertata gravità e reiterazione degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 20.

Art. 18 - Responsabilità

1. Il concessionario è responsabile della sicurezza degli operatori da esso impegnati nelle attività di gestione del Centro Sportivo e dei fruitori dello stesso, con riferimento ad installazioni e materiali dai medesimi utilizzati, nonché all'uso dei luoghi e delle strutture nei quali essi operano, ferma restando la responsabilità dell'Amministrazione Comunale in ordine alla proprietà dei luoghi e delle strutture.

2. Il concessionario è responsabile della gestione degli adempimenti SIAE in relazione all'organizzazione delle attività e delle iniziative sportive e delle manifestazioni spettacolistiche nel Centro Sportivo.

Art. 19 – Garanzie assicurative

1. A garanzia dei rischi connessi alle attività derivanti dalla gestione del Centro Sportivo, il concessionario stipula regolari contratti di assicurazione,

con idonei massimali, a copertura di almeno i seguenti rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività:

a) contro gli infortuni che potessero colpire i fruitori delle attività del Centro Sportivo e gli operatori e dai quali consegue morte ovvero invalidità permanente;

b) per la responsabilità civile verso terzi, inclusa l'Amministrazione Comunale, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell'attività;

c) per l'assicurazione dei beni mobili e immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi, da correlarsi alle polizze generali stipulate in tal senso dall'Amministrazione Comunale proprietaria dei beni stessi.

2. Il concessionario fornisce all'Amministrazione Comunale copia delle polizze assicurative entro dieci giorni dalla stipulazione dell'atto di concessione.

Art. 20 – Revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale può revocare la concessione nei seguenti casi:

a) per motivate ragioni di pubblico interesse;

b) reiterati e/o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi della concessione;

c) comportamenti od attività del concessionario contrari alle finalità sportive e sociali del Centro Sportivo.

2. Nel caso di revoca di cui al precedente punto a) l'Amministrazione Comunale regolerà con il concessionario i profili economici finanziari relativi al periodo intercorrente tra la data della revoca e quella della naturale scadenza della concessione.

Art. 21 – Divieto di subconcessione

1. E' fatto divieto al concessionario di subconcedere, anche solo in parte, le attività per la gestione del Centro Sportivo, con la sola eccezione della Scuola tennis e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. L'eventuale elusione di fatto del divieto costituisce causa di immediata revoca della concessione, secondo quanto previsto dal precedente articolo 20, lettera b).

Art. 22 – Divieto di cessione dei crediti

1. E' vietato al concessionario cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle attività previste dal presente contratto, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 23 – Collegio arbitrale

1. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione della presente concessione, non definibili con accordi bonari, è demandata a un collegio arbitrale composto da un esperto nominato dall'Amministrazione Comunale, da un esperto nominato dal concessionario e da un terzo esperto, nominato dal Tribunale di Alessandria, il quale svolge le funzioni di Presidente.

Art. 24 – Spese ed oneri fiscali

1. Ogni spesa relativa alla stipulazione del presente contratto è a carico del concessionario.

2. Il presente contratto può essere registrato in caso d'uso, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 131/1986.

p. il Concessionario

p. l'Amministrazione
Comunale

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del A) IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Barbin Lorenzo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE con la seguente motivazione: Il parere di regolarità contabile viene rilasciato con l'impegno dell'Organo esecutivo a far iscrivere le occorrenti somme sul Bilancio di previsione 2008 da sottoporre all'approvazione del C.C.

La sottoscrizione della convenzione potrà, quindi, avvenire, solo dopo l'avvenuta approvazione del predetto bilancio.

ALESSANDRIA, lì 15 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
FABBIO Prof. Piercarlo

IL SEGRETARIO GENERALE
BOCCHIO Dr.ssa Orietta

Publicata all'albo pretorio on line del Comune il 21 gennaio 2008 con pubblicazione numero 15 e per giorni 15

IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE